

**Allegato "A" alla Raccolta n.**

**STATUTO**

**Denominazione - sede e scopo**

**Articolo 1.** E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, una Associazione senza scopo di lucro, denominata: **"ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E-CER"**

che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "COMUNITA' ENERGETICA E-CER".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali.

**Articolo 2.** La società ha sede nel Comune competente per territorio.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

**Articolo 3.** Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", ed ai sensi:

- del D.LGS. n° 199/2021 (recepimento definitivo direttive CE RED II e IEM);
- del decreto MASE (c.d. Decreto CER definitivo) del 24 gennaio 2024;
- del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso TIAD allegato alla Delibera ARERA n. 727 del 27 dicembre 2022 aggiornato il 30 gennaio 2024;
- delle Regole operative GSE allegato 1 al Decreto Direttoriale MASE n. 22\_2024.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità anche mediante la produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- 1) L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione elettrica;
- 2) la costituzione e la partnership nazionali ed internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- 3) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 4) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- 4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R. (fonti energia rinnovabili);
- 5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 6) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore degli associati;
- 7) la messa in opera e l'assistenza di e per progetti pilota per la valorizzazione della FER.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa; è

pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

#### **Patrimonio ed esercizi sociali**

**Articolo 4.** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva; dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione.

**Articolo 5.** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

#### **Associati**

**Articolo 6.** Sono ammessi come associati le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, del D.Lgs n. 199/2021, del Decreto MASE (c.d. Decreto CER definitivo) del 24 gennaio 2024, del "TIAD" allegato alla Delibera Arera n. 727 del 7 dicembre 2022 aggiornato il 30 gennaio 2024, delle Regole operative GSE allegato 1 al Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, che condividono gli scopi dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota di associazione;

- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico del Comune di San Donà di Piave, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa, ove in caso prevista, nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;

- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati; a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

**Articolo 7.** Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente **Statuto**, il Regolamento e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione degli associati, salva la ratifica dell'Assemblea. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

**Articolo 8.** La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati

spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

#### **Organi e amministrazione**

**Articolo 9.** Gli organi della **"ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E-CER"** sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo (C.D.)
- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 10.** L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati, di cui i due terzi tra gli associati fondatori ed il rimanente un terzo tra gli associati ordinari.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 11.** Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con

le banche, con facoltà di procedere a depositi ed a prelievi.

**Articolo 12.** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

**Articolo 13.** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

**Articolo 14.** Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

#### **ASSEMBLEA**

**Articolo 15.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

**Articolo 16.** L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

**Articolo 17.** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

**Articolo 18.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 19.** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà

degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Articolo 20.** Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal vicepresidente del C.D. e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

#### **Scioglimento**

**Articolo 21.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

**Articolo 22.** In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti senza fini di lucro individuati con delibera dell'Organo di amministrazione.

#### **Norme generali**

**Articolo 22 -** Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**Articolo 23.** Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice civile in materia, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Articolo 24.** Tutti gli adempimenti legati all'eventuale successiva iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.